

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 30

Adunanza 22 luglio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CALUSO - VARIANTE PARZIALE N. 2
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 893 - 189927/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Caluso risulta la seguente:

- l'originario P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 69-34761 del 23/01/1990 e successiva integrazione approvata con D.G.R. n. 199-35711 del 27/02/1990, a seguito dello scioglimento del Consorzio, avvenuto nel 1992, viene trasformato in P.R.G.C. con Variante generale approvata con D.G.R. n. 006-3484 del 16/07/2001;
- ha adottato il Progetto preliminare per una Variante strutturale del P.R.G.C. (deliberazione C.C. n. 45 del 26/10/2001) ai sensi dell'art. 17, 4° comma della L.R. n. 56/77;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 27 del 03/05/1999, il progetto definitivo della Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 19/05/2003, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 ed ha trasmesso i relativi atti alla Provincia, in data 11/06/2003;

considerato che al Comune di Caluso sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 7.471 abitanti nel 1971, 7.501 abitanti nel 1981, 7.320 abitanti nel 1991 e 7.135 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente costante, in leggero decremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 3.951 ettari, dei quali 2.838 di pianura e 1.112 di collina; 3.757 ettari presentano pendenze inferiori ai 5° e 193 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 589 ettari appartengono alla Classe I e 1.594 alla classe II, complessivamente rappresentano il **55%** del territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 182 ettari;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Ivrea, Sub-ambito "*Area Caluso*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione e intende assumere impegni in accordo con i Comuni, per la definizione di un quadro di sovracomunalità di Ambito;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla linea ferroviaria Chivasso-Aosta, dalla S.S. 26 per Ivrea, dalla SS 595 per Cigliano, dalla S.P. 84 per Vische, dalla S.P. 85 per Foglizzo e dalla S.P. 86 per Montanaro;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Staglia, Rio Vallunga;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

rilevato che il Comune di Caluso, con la deliberazione testè citata, propone alcune modifiche al P.R.G.C. vigente, di seguito elencate:

AREE RESIDENZIALI:

- vengono stralciate dal computo delle aree fabbricabili, l'area denominata "R.I.3" del D.U. frazione di Arè, soggetta a strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.), mai avviato, per la quale l'Amministrazione Comunale propone un cambiamento di destinazione d'uso a servizi, da tale operazione viene recuperata una capacità edificatoria pari a mc 5.805 e l'area "r.I.1" (*residenziale a capacità insediativa esaurita*), con capacità residua pari a mc 750, che viene destinata ad area di arredo urbano e viabilità pedonale di collegamento alla adiacente area di completamento residenziale. Ne risulta una capacità edificatoria a disposizione di mc 6.555 che viene ridistribuita come segue:
 - modifica del perimetro dell'area "r.27.1" del D.U. n. 7 a *capacità insediativa esaurita* con aumento della capacità edificatoria pari a mc 700;
 - mc 673 mediante l'estensione del perimetro dell'area insediativa di completamento residenziale "r.27.8" del D.U. n. 7; la nuova area viene identificata con la sigla "r.27.8.c";
 - mc 2.850 su un'area adiacente alla zona a capacità insediativa esaurita "r.3.4" del D.U. n. 12, già compromessa da edificazione;
 - mc 600 su un edificio inserito in area "r.7.2" del D.U. n. 7, a seguito della modifica del tipo di intervento da "*edificio in demolizione senza ricostruzione*" a "*ristrutturazione parziale*";
 - mc 1.132 sull'ex edificio scolastico della frazione Vallo, con individuazione del tipo di intervento (*ristrutturazione parziale*);
 - mc 600 sull'area "rtcd 22.3" del D.U. 1, attraverso l'identificazione della sagoma di un nuovo fabbricato con superficie pari a mq 100;

- è inoltre ridefinito il perimetro dell'area fabbricabile di completamento "r.27.8b";

AREE PRODUTTIVE:

- viene eliminata l'area destinata a P.I.P. denominata "I.G.4", individuata dal P.R.G.I. poi trasformato in P.R.G.C. ed ora priva di potenzialità edificatoria propria e proposte due aree produttive, rispettivamente in frazione Vallo "ia2.8.1" ed in frazione Carolina "ia 2.7.1"

AREE SERVIZI:

- vengono ridefinite:
 - l'area "vs2.1" del D.U. frazione di Arè, inserendo in aderenza anche le aree a servizi "va1.8" e "p9" comprese nel P.E.C "R.1.3" non realizzato;
 - l'area "so2.15", collocata tra cimitero e impianto polisportivo e compresa nella fascia di rispetto cimiteriale, è rilocalizzata sull'area del soppresso P.E.C. "R.1.3";
 - l'area "s6.2" del D.U. della frazione Vallo, è rilocalizzata su un'area destinata a parco privato posto in adiacenza alla Piazza del Peso e alla Parrocchia;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 16/07/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. **di formulare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Caluso, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 19/05/2003:

- a) con riferimento all'intervento di rilocalizzazione di parte dell'area produttiva "IG4" in località Vallo, con denominazione "ia2.8.I", mediante la trasformazione di un'area agricola, collocata in una zona isolata del territorio comunale, anche se urbanizzata e con accesso da strada statale, si invita il Comune a verificare attentamente quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, a servizi e ad attività economiche, devono essere previste in contiguità con l'urbanizzato esistente.

Tale orientamento è peraltro confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41*", la quale precisa: "*Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.), semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.*

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano";

- b) con riferimento, inoltre, all'intervento sopracitato e alla rilocalizzazione dell'area residenziale "r.3.4", si rileva, che entrambe le aree si presentano in fregio alla Strada Statale n. 26, si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare la congruità di tali disposizioni, ricordando che il P.T.C., riprendendo una indicazione dell'art. 28 della L. R. 56/77, prevede, attraverso una precisa direttiva, che "*Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito...*";

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. **di trasmettere** al Comune di Caluso la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso